

Allegato A deliberazione  
del C.M. n. 57 del 5.8.2020



# **CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

Regolamento per la riscossione  
coattiva delle entrate

5.8.2020  
Approvato con delibera della C.M.B n. del ~~0070072020~~

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto	pag.3
Articolo 2 - Accertamenti esecutivi tributari	pag.3
Articolo 3 – Atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali	pag.4
Articolo 4 - Interessi moratori	pag.5
Articolo 5 – Costi di elaborazione e notifica	pag.5
Articolo 6 – Sollecito di pagamento	pag.5
Articolo 7 - Rateizzazione	pag.6
Articolo 8 – Riscossione coattiva	pag.7
Articolo 9- Ingiunzioni di pagamento	pag.8
Articolo 10- Disposizioni finali	pag.8

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali della Città Metropolitana di Bari successiva alle procedure di pagamento volontario o avviate a seguito di invio di avvisi di pagamento bonari, con specifico riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione dei crediti di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3, è effettuata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e, per quanto non disciplinato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è effettuata tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione finale delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate della Città Metropolitana di Bari, ferma restando la competenza dei diversi Servizi dell'Ente cui l'entrata afferisce alla predisposizione degli atti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, è assicurata dall'Ufficio Tributi dell'Ente. Con apposito provvedimento possono essere affidate a soggetti esterni parti di attività.

## **Articolo 2 - Accertamenti esecutivi tributari**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi della Città Metropolitana di Bari e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 contengono l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso e, in caso di tempestiva proposizione dello stesso, prevedono l'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti recano altresì l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi in essi indicati.
4. In difetto di pagamento, decorso il termine utile per la proposizione di ricorso, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro (riferito all'intero importo dovuto anche derivante da più annualità). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di successiva notifica di atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di 10,00 euro.

### **Articolo 3 - Atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali**

1. Gli atti finalizzati alla riscossione delle varie entrate patrimoniali, devono essere notificati, entro tre anni successivi a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo secondo la normativa di riferimento e, comunque nel rispetto dei termini prescrizionali rispettivamente previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui al comma 1 contengono l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in essi indicati, entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione di ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti recano altresì l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi in essi indicati.
4. In difetto di pagamento, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro (riferito all'intero importo dovuto anche derivante da più annualità). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di successiva notifica di atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di 10,00 euro.

#### **Articolo 4 - Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito dell'Ente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 5 - Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Art. 6 - Sollecito di pagamento**

1. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui agli artt. 3 e 4 è divenuto titolo esecutivo, il dirigente/responsabile del Servizio al quale la gestione dell'entrata stessa è stata affidata, nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo, invia al debitore un sollecito di pagamento con cui si avvisa che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

## Articolo 7 - Rateizzazione

1. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il dirigente/responsabile del Servizio al quale l'entrata stessa è stata affidata, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 72 rate, fermo restando che l'importo minimo di ciascuna di esse non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

La dilazione sarà disposta con provvedimento del dirigente del Servizio responsabile della gestione dell'entrata.

2. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell'adempimento della obbligazione può essere data da:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  - b) trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
  - c) stato di crisi aziendale di carattere transitorio;
  - d) contemporanea scadenza di obbligazioni pecuniarie;
  - e) eventi imprevedibili provocati da forza maggiore;
  - f) temporanea carenza di liquidità finanziaria.

Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà il richiedente dovrà allegare alla domanda di rateizzazione (reperibile sul sito istituzionale dell'Ente):

- per debiti sotto i 1.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla sussistenza di una o più delle suddette motivazioni, mediante compilazione di apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
- per debiti superiori a 1.000 euro e inferiori a 20.000 euro, oltre alla suddetta dichiarazione, l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo a ciascuno dei conti correnti bancari, postali o di deposito a lui intestati o cointestati, oppure certificazione ISEE, ultimo bilancio;
- per debiti a partire da 20.000 euro, oltre alla suddetta dichiarazione, l'ultimo estratto conto disponibile, relativo a ciascuno dei conti correnti bancari, postali o di deposito a lui intestati o cointestati, e certificazione ISEE.

3. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di durata massima pari a quella già concessa, e

comunque fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione iniziale, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di seguito descritta.

Il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per cui si chiede la proroga potrà essere dovuto da:

- cessazione dell'attività lavorativa propria o di uno dei componenti del nucleo familiare;
- pagamento di ingenti spese mediche per sé o per il proprio nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
- nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;
- eventi provocati da forza maggiore.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 4, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

### **Articolo 8 - Riscossione coattiva**

1. Il procedimento di riscossione coattiva viene attivato su iniziativa del responsabile dell'entrata, intendendosi per esso il dirigente / responsabile del Servizio al quale l'entrata stessa è stata affidata, nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario o dal termine di 60 giorni dalla notifica per l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, il responsabile dell'entrata, trasmette l'intero carico accertato all'Ufficio Tributi dell'Ente che procederà al relativo affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato nell'atto di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente.

2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
3. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata potrà essere:
  - a) l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di concessionaria della riscossione nazionale;

- b) uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art., 53, comma 1 del D.lgs 446/97 in caso di esternalizzazione dell'attività di accertamento e/o riscossione dei tributi locali.
  - c) la Città Metropolitana di Bari, nel caso in cui con provvedimento del dirigente del servizio Finanziario siano nominati uno o più funzionari responsabili della riscossione di cui al comma 793 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
4. L'Ufficio tributi, individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 9 - Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento rispettivamente alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 10 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli accertamenti con notifica avviata entro il 31.12.2019 e perfezionata anche successivamente al 31.12.2019, per i quali la riscossione delle entrate è effettuata coattivamente con le procedure indicate dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 o dall'art. 52 comma 6 del decreto legislativo 446/97, ossia a mezzo ruolo o tramite ingiunzione di pagamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti metropolitani che eventualmente disciplinano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.